



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 18/03/2015  
nr. 0001831  
Classifica I. S. 4. Fase. 59 - 2012  
01 - 00 - 00



Consiglio regionale della Sardegna

> On. Gianfranco Ganau  
Presidente

> On. Edoardo Tocco  
- Gruppo Sardegna

e p.c. > Ufficio di Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n. 242/A relativa all'ipotesi di prolungamento della caccia al toro fino al 31/01/2015. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 623 del 3 marzo 2015 inviata dall'Assessore della difesa dell'ambiente.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 04/03/2015  
nr. 0001462  
Classifica I.8.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

M.50

102

L'Assessore

673  
353

Prot. n. 024/15

Cagliari,

3 MAR. 2015

Al Presidente della Giunta Regionale  
On.le Francesco Pigliaru

**Oggetto: INTERROGAZIONE n. 242/A del 13.01.2015 (LAI), con richiesta di risposta scritta, relativa all'ipotesi di prolungamento della caccia al tordo fino al 31 gennaio 2015.**

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

**Quesito 1. Quali siano le motivazioni che hanno indotto la chiusura della caccia al Tordo bottaccio l'8 gennaio.**

Si comunica che i calendari venatori vengono predisposti a livello regionale sulla base di norme di rango Regionale (L.R. 23/98 e ss.mm.ii.), nazionale (L. 157/92 e ss.mm.ii.) e internazionale (Direttiva 2009/147/CE). A tale proposito si ricorda che l'art. 42 della Legge n. 96 del 4/6/2010 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009" ha modificato, anche l'art 18 della legge 157/92 con l'aggiunta del comma 1 bis "l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli". Tale principio è peraltro contenuto nella Direttiva Uccelli 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nella quale si stabilisce che questi non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). Per tale finalità è stato predisposto il Documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico ORNIS. Questo documento stabilisce specie per specie e paese per paese, le decadi di inizio e durata della riproduzione, fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale. Tali concetti sono ripresi in modo approfondito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva Uccelli sulla conservazione degli uccelli selvatici" e dalla Guida per la stesura dei calendari venatori ai



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", predisposta dall'ISPRA. Per i succitati motivi, si precisa che per le specie Tordo bottaccio e Cesena è consentito l'esercizio dell'attività venatoria fino al 10 gennaio, mentre per il Tordo sassello fino al 20 gennaio.

**Quesito 2. *Quali azioni intenda intraprendere per consentire il prolungamento della caccia ai tordo***

Di recente è stato notificato all'Italia e di conseguenza alle Regioni interessate (compresa la Sardegna) un EU Pilot 6955/14/ENV I riguardante proprio i Calendari Venatori. L'UE in particolare chiede se viene garantito il rispetto degli artt. 2,5,7 della Direttiva 2009/147/CE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e di chiarire *"in che modo le autorità italiane intendono garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. In particolare per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio, Cesena, Beccaccia, risulta che siano cacciate in numerose regioni italiane fino al 30 di gennaio. In base al documento Key Concepts per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio. Una stagione venatoria prolungata fino al 30 gennaio non sarebbe quindi coerente con tali date e quindi con l'art. 7 della Direttiva uccelli che vieta di cacciare durante il ritorno al luogo di nidificazione. La Commissione auspica di ricevere chiarimenti in merito"*

Il Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio ha approvato le delibere di chiusura anticipata della caccia ai tordi per quelle regioni che, seppure formalmente invitate dal Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti a sospendere la caccia alla seconda decade di gennaio, avevano comunicato di confermare il proseguo dell'attività venatoria sino al 31 gennaio, non rispettando le date stabilite dal documento Key concept. (il Governo ha fatto ricorso al potere sostitutivo nei confronti delle Regioni).

**Quesito 3. *A quanto ammontino gli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia e come vengano programmate e spese, considerando che parte di esse dovrebbero essere impegnate per finanziare le Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica.***



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Il tema della sostenibilità finanziaria della L.R. 23/98 rappresenta uno dei più importanti obiettivi da conseguire. Lo stesso legislatore nazionale a tale proposito ha individuato nella tassa di concessione regionale, pagata dai cacciatori o dai concessionari di istituti venatori, l'unica strada per conferire sostenibilità ai sistemi faunistico-venatori regionali. Si rappresenta che l'art. 23 della L.157/92 stabilisce che la tassa regionale non debba essere inferiore al 50% della tassa di concessione governativa (la quale attualmente è pari a € 168,00). Nella stragrande maggioranza delle regioni italiane infatti la tassa Regionale è pari a € 84,00 ad eccezione della Sardegna dove la tassa è pari a € 25,00 che corrisponde a € 875.000,00 su 35.000 cacciatori circa finora anagrafati (si precisa che alcuni grossi comuni sardi non hanno ancora trasmesso i dati anagrafici dei propri cacciatori pertanto tale dato è da considerarsi per difetto).

Con l'art. 66 comma 14 della Legge 388/2000 si dispone che *"al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle Regioni, degli Enti Locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della Legge 11/2/1002 n. 157 e ss.mm.ii. , a decorrere dal 2004 il 50% dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'art. 5 della tariffa annessa al DPR 26/10/1972 n. 641, come sostituita dal Decreto del Ministero delle Finanze del 28/12/1995.....è trasferito alle Regioni...."*. Purtroppo questa disposizione è completamente disattesa dallo Stato italiano, rendendo ancor più indispensabile un'analisi delle risorse necessarie e disponibili per l'applicazione della L.R. 23/98. Tali risorse provengono dagli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'art. 87 della L.R. 23/98.

Le somme vengono programmate con Legge Finanziaria e sono disponibili nell'allegato tecnico (UPB S04.08.016 Capitoli SC04.2276, SC04.2279, SC04.2280, SC04.2283, SC04.2289, SC04.2292, UPB S04.08.017 Capitolo SC04.2311, UPB S01.03.003 Capitolo SC01.0481).

**Quesito 4. Quali iniziative si vogliono avviare per consentire di avere un dibattito franco, sereno e proficuo perché in Sardegna si arrivi a una norma condivisa e seria che consenta di avere regole certe e chiare fin dal giorno del pagamento della tassa sulla concessione regionale in materia di caccia.**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Le regole certe e chiare sono quelle di rango regionale, nazionale e internazionale citate nella risposta al 1° quesito. Pur tuttavia si ritiene oramai urgente una riforma organica della L.R. 23/98, come indicato tra le strategie inserite nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, al fine di aggiornare la norma regionale alle numerose modifiche normative di rango nazionale e internazionale, che si sono susseguite negli ultimi sedici anni e di rendere coerenti gli strumenti giuridici con la pianificazione e programmazione faunistico venatoria contenuta nella Proposta di Piano Regionale Faunistico e di Regolamento di attuazione.

L'Assessore

Donatella Emma Ignazia Spano